

ORIGINALE



COMUNE DI SCICLI

Libero Consorzio Comunale di Ragusa



REGISTRO DELLE DETERMINAZIONI DEL SINDACO

N° 17

DEL 15/09/2021

OGGETTO: Conferimento incarico di esperto a titolo gratuito del Sindaco al Sig. Fiorilla Ignazio, ai sensi dell'art. 14 della L.R.N. 7/1992, come modificato dalla L.R. n. 5/2021 .

IL SINDACO

PREMESSO:

- che la legislazione siciliana, al fine di consentire ai Sindaci di svolgere al meglio le funzioni loro attribuite, nonché per sostenere l'azione amministrativa indirizzata all'attuazione del proprio programma, prevede la facoltà di conferire incarichi ad esperti esterni;
- che la nomina di esperti è una prerogativa che discende direttamente dalla competenza legislativa esclusiva della Regione Siciliana (art. 15, lettera "O" dello Statuto) in materia di regime degli Enti Locali e delle Circoscrizioni relative;

VISTO l'art. 14 della l.r. 7/1992 e ss.mm.ii., (art. 14, l.r. 7/92 come modificato dall'art. 41 della L.R. n. 26/1993, dall'art. 4 della L.R. n. 38/1994, dall'art. 41/1996, dall'art. 48 della L.R. n. 6/1997 e, da ultimo dall'art. 9 della L.R. 17 Febbraio 2021, n. 5) che testualmente recita: "Il sindaco può conferire incarichi a tempo determinato, rinnovabili, che non costituiscono rapporto di pubblico impiego, ad esperti estranei all'amministrazione. L'oggetto e la finalità dell'incarico devono essere definiti all'atto del conferimento e possono anche riferirsi ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, per le quali l'ente abbia documentabili carenze delle specifiche professionalità...;

Il numero degli incarichi ad esperti di cui al comma 1 non può essere superiore a: a) due nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti...;

Gli esperti nominati ai sensi del presente articolo devono essere dotati di documentata professionalità.";

DATO ATTO che la disposizione normativa richiamata per il conferimento dell'incarico di esperto, come da ultimo modificata, prevede che: - il conferimento dell'incarico possa essere finalizzato oltre che ad attività a supporto del Sindaco, anche ad attività di supporto agli uffici in materie di particolare complessità, in situazioni di carenze di specifiche professionalità (quindi attività di vario genere, non solo di natura prettamente amministrativa, ma, anche d'indirizzo politico e finanziario, di programmazione, di coordinamento generale, supporto di progettazione tecnica ecc.); - l'incarico sia a tempo determinato e non dia luogo all'instaurarsi di un rapporto di pubblico impiego; - non possono essere conferiti dal Sindaco incarichi in numero superiore a quello stabilito in rapporto alla dimensione demografica del Comune;

ATTESO che l'organizzazione nel migliore dei modi delle attività di Protezione Civile previste dalla Legge, nonché della gestione complessiva del territorio e delle infrastrutture, ivi compreso il cimitero comunale, rappresenta una necessità per garantire tutte quelle condizioni che possano

assicurare il minimo rischio per il territorio e la massima sicurezza per i cittadini;

CONSIDERATO che le problematiche connesse all'esecuzione dei singoli provvedimenti amministrativi nelle materie di cui sopra impongono la presenza e la collaborazione di figure qualificate che siano in grado di apportare specifica professionalità al fine di svolgere le azioni di prevenzione, monitoraggio, presidio del territorio e delle infrastrutture, ivi compreso il cimitero comunale, e quant'altro necessario in relazione alla Protezione Civile;

RAVVISATA la necessità di individuare una figura professionale dotata di adeguata competenza tecnica ed esperienza professionale nelle materie di cui sopra e che possa supportare il Sindaco;

VALUTATO come, secondo l'orientamento della giurisprudenza contabile, l'incarico in esame esula dalle fattispecie di cui all'art. 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, in quanto trattasi di incarico sul piano ontologico e funzionale differente dagli incarichi di cui alla predetta norma tendenti alla risoluzione di singole e concrete esigenze gestionali attraverso la realizzazione di uno specifico output strumentale all'Ente; (cfr Corte dei Conti Sezioni — Sezioni Riuniti - per la Regione Siciliana in sede consultiva ha reso, con deliberazione n. 19/2013/SS.RR./PAR) e che non si riscontrano orientamenti di segno contrario a seguito della modifica normativa, stante altresì che detta figura mantiene una funzione di "supporto";

RITENUTO di individuare l'esperto di che trattasi nella persona del Sig. Fiorilla Ignazio, nato a Scicli (RG) il 03/04/1955, funzionario tecnico in pensione del Comune di Scicli, già Responsabile della Protezione Civile di Scicli, dotato di adeguata competenza tecnica ed esperienza professionale nelle materie << Protezione Civile, gestione complessiva del territorio e delle infrastrutture, ivi compreso il cimitero comunale >>, avendo egli svolto, nell'ambito del proprio percorso lavorativo, molteplici incarichi di coordinamento e responsabilità riguardanti impieghi operativi che gli hanno consentito di sviluppare ottime capacità decisionali, organizzative e di gestione di uomini e mezzi, e che lo stesso, all'uopo contattato, ha manifestato la disponibilità ad offrire la propria consulenza e ad essere di ausilio al Sindaco;

VISTO il curriculum professionale dello stesso acquisito agli atti dell'Ente;

DATO ATTO:

- che trattasi di un incarico *intuitu personae* di esclusiva competenza del Sindaco mediante l'adozione di un atto formale proprio, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione Sicilia, con delibera n. 33/2014 che non soggiace alla programmazione di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 267/2000, rientrando tra quelli afferenti alle attività istituzionali cui fa riferimento la prima parte dell'art. 3, comma 55 della legge 244/2007 (C.d.C. Sicilia, delibera 103/2014);
- che la fattispecie regolamentata dalla normativa regionale in oggetto esula dall'ambito di applicazione della disciplina per l'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna (Corte dei Conti, Sez. Reg. Lombardi, n. 37/08);
- del rispetto dei limiti di cui al comma 2, lett. a, dell'art. 14 L. 7/1992;
- che per l'incarico non è previsto alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute;

RITENUTO, pertanto, di conferire l'incarico di esperto al Sig. Fiorilla Ignazio, che ha manifestato la propria disponibilità ad accettare l'incarico a titolo gratuito;

VISTO l'art. 14 della L.R. 7/92 come modificato dalla L.R. n. 5 del 2021;

VISTO il D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii.;

VISTO l'Ordinamento EE.LL. vigente in Sicilia;

DETERMINA

1. **Di conferire**, ai sensi dell'art. 14 della L.R.N. 7/92, al Sig. Fiorilla Ignazio, nato a Scicli (RG) il 03/04/1955, l'incarico di esperto del Sindaco per le attività espressamente indicate in narrativa, con decorrenza immediata e fino alla scadenza del mandato del Sindaco.
2. **Di dare atto** che per l'incarico non è previsto alcun compenso mensile salvo il riconoscimento del rimborso delle spese vive documentate fino alla somma massima di €. 400.00 mensili;
3. **Di dare atto** che l'apporto dello stesso, nello svolgimento dei compiti di esperto del Sindaco per l'attuazione del programma amministrativo nelle tematiche de quo, è di rilevante importanza;
4. **Di demandare** ai Titolari di P.O. Affari Generali e Finanze l'adozione dei provvedimenti consequenziali, per quanto di rispettiva competenza;
5. **Di trasmettere** copia della presente all'interessato per l'accettazione dell'incarico a titolo gratuito, e per conoscenza ai Titolari di P.O. dell'Ente.

IL SINDACO
(Prof. *Vincenzo Giannone*)

